

(N. 2078)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2159)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

di concerto col **Ministro delle Finanze e ad interim del Tesoro**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1951

Disciplina degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in seno alla Cassa unica degli assegni familiari una gestione per il servizio degli assegni stessi nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco, addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per l'essiccazione della foglia verde presso i detti magazzini.

Gli assegni familiari ed i relativi contributi per i lavoratori di cui al precedente comma

sono fissati nella misura prevista dalla tabella I) allegata alla presente legge, e sono comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

Art. 2.

La corresponsione degli assegni familiari ed il pagamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori di cui al comma

primo dell'articolo precedente sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, salvo quanto disposto nel successivo comma.

Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, le denunce di cui all'articolo 37 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonchè un elenco nominativo dei prestatori d'opera addetti alle lavorazioni di cui al citato primo comma dell'articolo 1 con l'indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.

Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Art. 3.

Per la gestione di cui all'articolo 1 è istituita una apposita sezione in seno al Comitato speciale per gli assegni familiari.

La sezione predetta è composta, oltrechè dei membri di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, di tre rappresentanti delle aziende concessionarie della coltivazione e lavorazione del tabacco e tre dei lavoratori dipendenti, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le rispettive organizzazioni sindacali nazionali, ed è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in sua vece o impedimento, da uno dei vicepresidenti dell'Istituto stesso o da persona da lui delegata.

Art. 4.

La gestione contrattuale, affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale con la convenzione 3 febbraio 1949, per il servizio degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 1, è assorbita dalla gestione istituita con la presente legge.

Art. 5.

Ai fini dell'assicurazione di malattia per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma primo, della presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'industria.

Qualora i lavoratori di cui trattasi siano addetti alla lavorazione della foglia di tabacco prodotta sui fondi di proprietà del concessionario speciale, della di lui moglie e dei figli non coniugati, si applicano nei loro confronti, ai fini indicati nel comma precedente, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 981, e le altre norme vigenti in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori dell'agricoltura, nonchè le norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, in ordine all'accertamento e alla riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua pubblicazione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE
ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DEL TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI
DEI CONCESSIONARI SPECIALIa) *Assegni settimanali.*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4, rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per la moglie ed il marito invalido	Per ciascun genitore
Operai	690	408	294
Impiegati	720	420	303

b) *Contributi.*

(A carico del datore di lavoro).

Misura: 13.35 per cento sulla retribuzione lorda.

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.